



parco nazionale
dell'**alta murgia**

n. 01/15 Reg. Aut.

IL DIRETTORE

VISTA la L. 394/91 e ss.mm.ii., *Legge quadro sulle aree protette*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2004;

VISTO l'art. 2, c. 1, lett. h) dello Statuto dell'Ente, adottato con Dec. Min. Amb. n. 282 del 16/10/2013

PREMESSO che:

- Con nota prot. n. 590 del 14/06/2011 il C.F.S./C.T.A. per il Parco nazionale dell'Alta Murgia comunicava, ex art. 27, c. 4, del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., l'accertamento di opere di trasformazione urbanistico-edilizia, in violazione alla normativa vigente in materia edilizia, paesaggistica ed ambientale, presso il complesso residenziale Sant'Antonio, in agro di Grumo Appula, alla località "Resega", su terreni censiti in catasto al fg. 74, p.lla 192, a carico del Sig. Losito Giuseppe, nato ad Acquaviva delle Fonti il 10/02/1970 e ivi residente alla via F.lli Calabria, Zona P.I.P., comunicando altresì il sequestro del relativo immobile, così convalidato dal GIP in data 13/06/2011, giusto Decreto di Sequestro Preventivo n. 8780/11 RGNR;

- che in particolare le opere oggetto di sequestro realizzate presso il complesso residenziale Sant'Antonio, in agro di Grumo Appula, alla località "Resega", su terreni censiti in catasto al fg. 74, p.lla 192, hanno riguardato la realizzazione:

1. di una recinzione in muratura in pietra all'ingresso di lunghezza pari a 30,00 mt e altezza pari a 1,95 mt;
2. solarium con massetto in c.a. su cui insiste una piscina in vetroresina di dimensioni pari a mt. 9,00 x 3,85;
3. tettoia in legno lamellare delle dimensioni di mt. 6,00 x 6,50, ed altezza di 3,00 mt, con muretti in laterizio forato alti 1,00 mt;
4. vano adiacente alla tettoia di mt. 2,50 x 1,00;
5. vano tecnico interrato di dimensioni pari a 2,00 x 2,00 mt, per l'alloggiamento dell'impianto di depurazione a servizio della piscina;

- con nota prot. n. 1015 del 29/10/2011 il C.F.S./C.T.A. chiedeva al Dirigente del terzo Settore Urbanistica del Comune di Grumo Appula, in merito al suddetto accertamento, se fossero stati adottati provvedimenti, o fossero in corso di adozione, ex art. 27 del del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii;

- con nota prot. n. 15026 del 04/12/2014 il responsabile del Settore Tecnico del Comune di Grumo comunicava, a riscontro della C.I.L. in sanatoria presentata dal Sig. Giuseppe Losito per le opere edili oggetto di sequestro, che la suddetta Comunicazione non costituisce titolo valido a legittimare le opere denunciate;

- a riscontro della suddetta nota, prot. n. 15026 del 04/12/2014, questo Ente comunicava preliminarmente che non risultava pervenuta agli atti di questo Ente alcuna istanza di autorizzazione





parco nazionale °
dell'**alta murgia**



per gli interventi in oggetto e chiede al C.F.S./C.T.A. di poter conoscere gli esiti del sequestro dell'immobile, disposto con decreto del 13/06/2011, Proc. N. 8780/11 RGNR, tanto al fine di eventuali provvedimenti da parte di questo Ente;

-con nota, prot. n. 59 del 18/03/2014, il C.F.S./C.T.A. comunicava che a detta data non è pervenuto alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria e dal competente ufficio tecnico comunale, e che l'area sottoposta a sequestro è stata oggetto di violazione di sigilli e di ultimazione delle relative opere, deferendo il Sig. Losito all'Autorità Giudiziaria;

CONSIDERATO che:

- Le opere realizzate in assenza delle prescritte autorizzazioni, nulla osta/atti di assenso ricadono: in zona 2 di quest'Area Naturale Protetta; in Bene Paesaggistico, ex art. 142, lett. f, del D. Lgs. 42/2004, parzialmente nell'Ulteriore Contesto Paesaggistico *area di rispetto dei boschi*, secondo il PPTR/Puglia, e parzialmente in area a pericolosità idraulica secondo il P.A.I. dell'A.d.B. Puglia;

- Gli interventi eseguiti si configurano quali "interventi di ristrutturazione edilizia", ex art. 3, c.1 lett. d) del D.P.R. 380/2001 e ricadono nel regime autorizzativo di questo Ente ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato A al D.P.R. 10/03/2004.

- Le opere realizzate, sono configurabili, ex art. 32 DPR 380/2001, quali varianti essenziali e quindi, secondo il disposto dell'ultimo comma dello stesso articolo, quali opere eseguite in totale difformità dal permesso e pertanto soggetti alla sanzione demolitoria, ex art. 31, c. 2, del suddetto D.P.R. (C.d.S., Adunanza di Sezione del 23/07/2014);

- L'art. 10 della Disciplina di Tutela di questo parco, di cui all'allegato "A" al D.P.R. 10/03/2004, prescrive che il rilascio di autorizzazioni da parte dell'Ente parco è subordinato all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio; inoltre l'art.13 della Legge 394/91 e s.m.i. dispone che il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente Parco, restando pertanto esclusa qualsiasi previsione di autorizzazione in sanatoria;

- dall'istruttoria effettuata dall'ufficio si rileva che le opere sopra descritte sono state eseguite in assenza della prescritta autorizzazione, ex art. 10 dell'Allegato A al D.P.R. del 10/03/2004, istitutivo di quest'Area Naturale Protetta; peraltro la realizzazione del solarium, della piscina e dei vani tecnici ha determinato l'impermeabilizzazione della relativa area di sedime, inizialmente coperta da terreno vegetale, con modifica della morfologia del suolo e del regime naturale delle acque e le superfici in ampliamento sono superiori a quelle massime ammissibili per gli interventi in zona 2, e pertanto in contrasto con l'art. 3, c. 1, lett. f), l'art. 6, c. 1, lett. a), l'art. 8, c. 1, lett. h, e l'art. 10 dell'Allegato A al D.P.R. del 10/03/2004;

- l'art. 6, c. 6. della L. 394/91 e ss.mm.ii. dispone: *l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno degli inadempimenti...*;

ORDINA

2



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

1. Al Sig. LOSITO Giuseppe, nato ad Acquaviva delle Fonti il 10/02/1970 e ivi residente alla via F.lli Calabria, Zona P.I.P., la riduzione in pristino delle opere specificate nelle premesse entro e non oltre 90 gg. dalla notifica della presente, a proprie spese con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori.

2. In caso di inottemperanza alla presente ordinanza entro il suddetto termine, e ferme restando le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, questo Ente provvederà all'esecuzione in danno degli obbligati secondo le procedure di cui al D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii., in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Copia del presente provvedimento è notificato, per mezzo del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato per il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, al Sig. LOSITO Giuseppe, nato ad Acquaviva delle Fonti il 10/02/1970 e ivi residente alla via F.lli Calabria, Zona P.I.P.

Copia del presente provvedimento è inviato:

1. al Sindaco del Comune di Grumo Appula, affinché ne disponga l'affissione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi e provveda alla restituzione della stessa, accompagnata dalla notifica di avvenuta pubblicazione.
2. al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato per il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, affinché notifichi lo stesso al trasgressore e svolga le funzioni di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10 marzo 2004.
3. alla Procura della Repubblica, c/o tribunale di Bari;
4. al Presidente della Giunta Regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. Bari;
- entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

Gravina in Puglia, lì 13/04/2015


Il Direttore f.f.
Fabio Modesti



parco nazionale
dell'**alta murgia**